

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2620

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 2003

—————

Delega al Governo per promuovere comportamenti diretti
a favorire la sicurezza

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro Paese esprime una forte domanda di sicurezza, connessa con il diffondersi della criminalità e del terrorismo.

La percezione di insicurezza è connessa ai fenomeni che concretamente turbano la vita quotidiana dei cittadini. Le istituzioni democratiche non possono non farsi carico di questa preoccupazione, senza esasperare le paure, ma anche senza sottovalutare la situazione. In tal senso è urgente intensificare la promozione di politiche attive per la sicurezza.

Peraltro le emergenze criminalità e terrorismo impongono un profondo ripensamento della prevenzione della criminalità, un concetto complesso che si presta a molte interpretazioni e distorsioni. Il nostro parere è che la prevenzione deve costituire il fine, mentre la punizione è uno degli strumenti per raggiungerla.

Proteggere i giovani a rischio di criminalità riducendo questo rischio, mettere le grate alle finestre, chiudere in carcere un criminale non sono misure tra loro in opposizione, si tratta di politiche che tendono a ridurre l'ammontare complessivo di criminalità agendo su obiettivi e destinatari diversi, evitando che i giovani intraprendano una carriera criminale nel primo caso, riducendo le opportunità e quindi il rischio di vittimizzazione nel secondo caso, e rendendo impossibile la commissione di nuovi reati nel terzo.

Per questo motivo un'efficace politica di prevenzione può essere definita come quella che produce un più basso numero di reati rispetto a quello che sarebbe stato prodotto senza quella politica, il che vuol dire meno

eventi criminali, meno autori di reati, meno danni provocati, meno costi di giustizia e meno persone vittimizzate.

Oggi la sicurezza dei cittadini si presta a numerose strumentalizzazioni politiche. Il modo più corretto per evitarle è ricondurre il concetto di prevenzione a quello di riduzione della criminalità. I criteri sui quali si dovrebbero misurare le politiche di prevenzione sono quelli dell'efficacia e dell'efficienza, ambedue con l'unico limite dei diritti della persona (il soggetto criminale) che vanno comunque tutelati. Nel presente disegno di legge si intendono promuovere, con relativa semplicità, alcune strategie tradizionalmente usate per produrre prevenzione della criminalità, quali gli interventi basati sulle comunità e sul vicinato, per lo sviluppo di forme di controllo sociale informale: in tal modo si procede alla riduzione delle opportunità per rendere il comportamento criminale più difficile, meno profittevole e più rischioso.

In tal senso la presente proposta rivaluta il ruolo dei cittadini e di alcune figure professionali preposte all'uso di strutture collettive, come le abitazioni in condominio. Il presente disegno di legge propone dunque di incentivare comportamenti diretti a favorire la sicurezza collettiva, con la previsione di un trattamento fiscale agevolato (esenzione almeno annuale dal pagamento delle imposte sui redditi) di coloro che, con denuncia all'autorità, contribuiscono alla prevenzione di reati penali o alle relative indagini. Si prevede inoltre un trattamento fiscale agevolato per le amministrazioni condominiali che prevedono l'impiego di un portiere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega legislativa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di promuovere comportamenti diretti a favorire la sicurezza collettiva. A tale fine il decreto legislativo di cui al presente comma deve attenersi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione di un trattamento fiscale agevolato, con l'esenzione almeno annuale dal pagamento delle imposte sui redditi, per i soggetti che con denuncia all'autorità contribuiscono alla prevenzione di reati penali o alle relative indagini;

b) previsione di un trattamento fiscale agevolato per le amministrazioni condominiali che prevedono l'impiego di un portiere.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati nei limiti di spesa di 100 milioni di euro annui.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utiliz-

zando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.